

Disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero anno scolastico 2021/22

INDICE:

1. TERMINI E MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI ISCRIZIONE

1.1 Termini iscrizioni e reiscrizioni

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

3. AREA DI UTENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

3.1 Definizione area di utenza

3.2 Variazioni area di utenza

3.2.1 Variazioni area comuni di Pellizzano e Ossana

4. DOMANDA D'ISCRIZIONE

4.1 Nuova iscrizione e reiscrizione

4.2 Chi può presentare la domanda di iscrizione

4.3 A chi è presentata la domanda

4.4 Modalità di presentazione della domanda

4.5 Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

4.6 Impossibilità di accettare iscrizioni contemporanee dello stesso bambino in più di una scuola dell'infanzia e/o anche in una scuola primaria

4.7 Accoglimento con riserva di nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza

4.8 Ritiri di iscrizioni

4.9 Controlli a campione

4.10 Accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione in scuole sottodimensionate

5. PERCORSI EDUCATIVI DI SCUOLA DELL'INFANZIA SECONDO LA METODOLOGIA PEDAGOGICA "MONTESSORI"

6. GRADUATORIE DEI BAMBINI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE

6.1 Ricettività scuole dell'infanzia e informazione all'utenza

6.2 Compilazione e gestione graduatorie iscrizioni

6.3 Pubblicazione elenchi/graduatorie e eventuali reclami

7. TRASMISSIONE ALLA STRUTTURA PROVINCIALE COMPETENTE IN MATERIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA DEI DATI DEI BAMBINI ISCRITTI E AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA E DEGLI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO

8. BAMBINI AMMESSI ALLA FREQUENZA - LISTE DI ATTESA - ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE ORDINARIO DI CHIUSURA

8.1 Liste di attesa

8.2 Iscrizioni tardive (oltre il termine dell'8 febbraio 2021)

8.3 Iscrizioni tardive (presentate oltre il termine dell'8 ottobre 2021)

8.4 Indicazioni sulle modalità per effettuare le iscrizioni tardive

9. DISCIPLINA DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO E DELLA RELATIVA TARIFFA

9.1 Attivazione del servizio

9.2 Numero minimo di bambini per attivare il servizio

9.3 Presentazione della domanda

9.4 Decadenza e revoca

9.5 Concorso finanziario delle famiglie per l'utilizzo del servizio di orario prolungato

9.6 Agevolazioni tariffarie

9.7 Modalità di riscossione delle rette

9.8 Rimborso

9.9 Assegnazione del personale insegnante addetto al prolungamento dell'orario giornaliero:

- 10. INGRESSO A GENNAIO 2022 DEI BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI DI
ETA' FRA IL 1° FEBBRAIO E IL 31 MARZO 2022: BAMBINI ANTICIPATARI**
 - 10.1 Pre-iscrizioni
 - 10.2 Conferma pre-iscrizioni e presentazione nuove domande d'iscrizione
 - 10.3 Formazione della graduatoria
 - 10.4 Precedenze e priorità per la graduatoria
 - 10.5 Ammissione dei bambini alla frequenza
- 11. ISCRIZIONE NELLE SCUOLE A CALENDARIO TURISTICO**
- 12. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ASSENZA DAL SERVIZIO SCOLASTICO
ORDINARIO E DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO -
MANCATA FREQUENZA NON GIUSTIFICATA DI BAMBINI ISCRITTI ALLA
SCUOLA**
- 13. SCHEMA DI SINTESI DELLA PROCEDURA E DEI TERMINI**

1. TERMINI E MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI ISCRIZIONE

Le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate erogano il servizio scuola dell'infanzia per i bambini nella fascia di età tra i 3 e i 6 anni, per 10 mesi all'anno, per cinque giorni alla settimana e per sette ore al giorno, più le ore opzionali di prolungamento dell'orario giornaliero. Il comitato di gestione di ogni singola scuola dell'infanzia stabilisce il calendario, anche speciale, e l'orario scolastico. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa.

1.1 Termini iscrizioni e reiscrizioni.

Le iscrizioni dei bambini al servizio di scuola dell'infanzia comprendono anche le reiscrizioni al secondo e terzo anno da parte dei bambini già frequentanti e sono possibili

da mercoledì 27 gennaio 2021 ore 8.00 a lunedì 8 febbraio 2020 ore 20.00.

Iscrizione on line

La domanda di iscrizione va presentata per via telematica (on line) mediante l'accesso al portale provinciale dei servizi on line <https://www.servizionline.provincia.tn.it> – area infanzia, scuola e formazione – iscrizioni scuola infanzia: per la compilazione si vedano le indicazioni fornite al punto 4.4 di queste “Disposizioni generali”

Questa informazione è data mediante:

- affissione di avviso all'albo delle singole scuole e dei singoli Comuni;
- diretta comunicazione da parte del personale scolastico ai genitori che accompagnano o prelevano i bambini già frequentanti la scuola, anche tramite l'invio di un'email agli stessi;
- mezzi di comunicazione di massa;
- siti web della Provincia autonoma di Trento e di “Vivoscuola” www.modulistica.provincia.tn.it e www.vivoscuola.it, per le scuole dell'infanzia provinciali;
- siti web delle singole scuole e/o delle relative associazioni: Federazione provinciale scuole materne all'indirizzo www.fpsm.tn.it e Associazione Co.E.S.I. all'indirizzo www.associazionecoesi.com, per le scuole dell'infanzia equiparate.

Contestualmente all'iscrizione ed entro i medesimi termini, la famiglia può scegliere di iscriversi anche al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero scegliendo tra 1 e 3 ore, secondo le modalità indicate al punto 9. Il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero prevede una compartecipazione al costo da parte della famiglia. La famiglia che intende richiedere la riduzione della tariffa piena sulla base delle proprie condizioni economiche riferite all'anno 2019, deve rivolgersi ai centri di assistenza fiscale (CAF) e/o agli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento (punto 9.6), presentando:

- la dichiarazione ICEF per ogni componente del nucleo familiare;
- specifica domanda di tariffa agevolata.

I nuclei familiari che abbiano presentato le dichiarazioni ICEF nel secondo semestre 2020 - con riferimento a reddito e patrimonio 2019 - possono avvalersi delle stesse per la presentazione della domanda di tariffa agevolata per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Hanno diritto all'iscrizione ad una scuola dell'infanzia, provinciale od equiparata, i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che si iscrivono entro i termini previsti al punto

1.1 e compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2022 e fino all'età d'inizio dell'obbligo scolastico: possono quindi iscriversi i bambini nati nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2019. Le scuole dell'infanzia solo se hanno posti disponibili e senza variare l'organico assegnato a inizio anno scolastico, possono accogliere i bambini della fascia d'età di cui sopra in ogni momento dell'anno. Le famiglie possono richiedere anche una frequenza per un periodo limitato, inferiore all'anno scolastico, purché di natura non saltuaria ed occasionale.

E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La permanenza alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico è disciplinata dall'articolo 8, comma 2 ter, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e comporta la necessità di acquisire il nulla osta del dirigente dell'istituzione scolastica di riferimento. In questo caso la procedura di iscrizione avviene esclusivamente in forma cartacea su apposito modulo (punto 4.4).

Dopo l'approvazione del Programma annuale, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in caso di disponibilità di posti, anche i bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, in età di diritto, purché la loro frequenza non comporti oneri a carico della Provincia. Nei casi di concorrenza a posti disponibili, anche in corso d'anno, i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento hanno comunque la precedenza nell'ammissione alla scuola dell'infanzia rispetto ai bambini residenti o domiciliati in comuni confinanti con il territorio provinciale, salvo il caso che questi abbiano già iniziato a frequentare la scuola.

3. AREA DI UTENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

3.1 Definizione area di utenza.

L'area di utenza della scuola dell'infanzia corrisponde al territorio che gravita intorno alla scuola per la fruizione di questo servizio: territorio di uno o più Comuni, frazioni o sobborghi di un Comune, altro.

L'area di utenza, definita da atti delle Amministrazioni comunali sedi delle scuole dell'infanzia, devono rispondere a una razionale ed efficiente distribuzione territoriale del servizio, coerente con il quadro provinciale della programmazione scolastica e degli aggiornamenti dell'offerta educativa provinciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 di data 2 novembre 2015 modificata con la deliberazione di Giunta provinciale n. 412 del 2017.

E' riconosciuta come area di utenza, senza necessità di atti formalizzati, quella che per storia, tradizione, conformazione geografica e altri particolari aspetti fanno riferimento a una specifica scuola dell'infanzia. Ai fini della programmazione scolastica per il 2021/22 si fa riferimento alle aree di utenza in essere, salve le variazioni eventualmente apportate (punto 3.2). Tale principio di organizzazione territoriale è di riferimento anche per le scuole dell'infanzia situate nei comuni di nuova istituzione interessati al processo di fusione territoriale. La definizione dell'area di utenza deve comunque essere formalizzata dalle Amministrazioni comunali e in caso di variazioni rispetto a quelle esistenti la procedura da seguire è indicata al punto 3.2. La formalizzazione dell'area di utenza, sia per conferma che eventuale variazione, deve intervenire prima dell'avvio delle procedure d'iscrizione per l'anno scolastico di riferimento. Per i Comuni di nuova istituzione si tiene conto in fase di programmazione scolastica, salva diversa comunicazione delle Amministrazioni comunali interessate, dell'area di utenza in essere individuata per ciascuna scuola o del territorio di riferimento del comune originario.

3.2 Variazioni area di utenza.

Le eventuali variazioni dell'area di utenza sia delle scuole dell'infanzia provinciali che delle scuole dell'infanzia equiparate è effettuata previo confronto da parte delle Amministrazioni comunali con la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, sentiti i

presidenti dei comitati di gestione e, per le scuole dell'infanzia equiparate, con i presidenti degli enti gestori.

Qualora, in seguito alle variazioni, una o più delle scuole dell'infanzia andrebbero ad accogliere anche utenza di altri Comuni, sono consultate anche le altre Amministrazioni comunali interessate.

Le variazioni sono rese note a tutti i soggetti interessati prima dell'avvio della procedura delle iscrizioni per l'anno scolastico di riferimento.

Il territorio comunale, o parte dello stesso, può essere doppiamente ripartito in aree di utenza per le scuole dell'infanzia provinciali e in aree di utenza per le scuole dell'infanzia equiparate laddove ciò sia funzionale all'obiettivo della razionale distribuzione territoriale del servizio scolastico.

Per le scuole dell'infanzia dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti che hanno un'area di utenza comprendente più sobborghi o frazioni, qualora il numero di bambini iscritti residenti e/o domiciliati nell'area d'utenza risulti superiore ai posti disponibili, il comitato di gestione, preventivamente acquisito il parere del Comune, può decidere di accogliere prioritariamente le domande di bambini appartenenti ad un'area ristretta dentro l'area d'utenza per la cui definizione viene tenuto conto anche della presenza di zone particolarmente distanti da altre scuole dell'infanzia. Anche tale decisione deve essere assunta e resa nota prima dell'inizio delle iscrizioni.

3.2.1 Variazioni area comuni di Pellizzano e Ossana.

Il quadro provinciale della programmazione scolastica e degli aggiornamenti dell'offerta educativa provinciale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 di data 2 novembre 2015, successivamente modificata con deliberazione n. 412/2017, dispone, rispetto all'offerta scolastica presente nei Comuni di Pellizzano e Ossana, la convergenza dell'utenza della scuola dell'infanzia di Ossana sulla scuola dell'infanzia di Pellizzano e la convergenza, per la scuola primaria, dell'utenza del plesso di Pellizzano sul plesso di Ossana. Preso atto che il Comune di Pellizzano ha comunicato di aver provveduto al completamento dei lavori della scuola dell'infanzia e che la citata deliberazione prevede la conseguente programmazione delle procedure di iscrizione per l'anno scolastico successivo, in adempimento a quanto stabilito si dispone, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, la convergenza dell'utenza della scuola dell'infanzia di Ossana sulla scuola dell'infanzia di Pellizzano, rinviando le conseguenti determinazioni all'approvazione del programma annuale della scuola dell'infanzia 2021/2022.

4. DOMANDA D'ISCRIZIONE

4.1 Nuova iscrizione e reiscrizione

Si considera nuova iscrizione presso la singola scuola, la domanda relativa al bambino:

- iscritto per la prima volta al servizio di scuola dell'infanzia;
- iscritto per la prima volta in una scuola diversa da quella frequentata l'anno precedente.

Si considera reiscrizione presso la singola scuola, la domanda relativa al bambino:

- nato nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 gennaio 2018, che ha iniziato a frequentare la stessa scuola dell'infanzia l'anno scolastico 2020/21, di norma con inizio dall'1 settembre 2020;
- nato nel periodo 1 febbraio 2018 - 30 aprile 2018, che ha iniziato a frequentare la stessa scuola dell'infanzia a partire da gennaio 2021.

4.2 Chi può presentare la domanda di iscrizione

La domanda d'iscrizione è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La domanda d'iscrizione è condivisa da entrambi i genitori: a tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza di quanto previsto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di

entrambi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale.

4.3 A chi è presentata la domanda.

La domanda è indirizzata al comitato di gestione della scuola dell'infanzia provinciale o equiparata in cui s'intende iscrivere il bambino. Non può essere presentata domanda d'iscrizione a più di una scuola dell'infanzia e/o ad una scuola primaria. Le informazioni fornite all'atto della domanda d'iscrizione sono valutate dal comitato di gestione ai fini della compilazione della eventuale graduatoria nel caso in cui le domande siano maggiori rispetto ai posti disponibili.

Nella domanda di iscrizione, pena la non ricevibilità, deve essere indicato un indirizzo di posta elettronica personale che i richiedenti si impegnano a consultare regolarmente e un numero di cellulare per le comunicazioni inerenti l'iscrizione. Nella domanda di iscrizione a tal fine sono presenti appositi campi obbligatori da compilare a cura del richiedente.

4.4 Modalità di presentazione della domanda:

- on line tramite applicazione web: è la modalità principale

(dalle ore 8.00 del 27 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 08 febbraio 2021)

attraverso l'accesso al portale provinciale dei servizi on line www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione – iscrizioni scuola infanzia, mediante:

- SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è la soluzione promossa dal governo per accedere ai servizi online di tutta la pubblica amministrazione italiana con un'unica identità digitale. E' utilizzabile da computer ; l'accesso a tutti i servizi disponibili è garantito utilizzando le credenziali SPID persona fisica fornite dal proprio gestore. Le modalità per richiedere e ottenere lo Spid sono disponibili sul portale provinciale dei servizi on line collegandosi all'indirizzo <https://www.servizionline.provincia.tn.it/> alla sezione richiedi Spid
- è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni, azienda provinciale per i servizi sanitari) utilizzando un lettore dove inserirla.

Terminata la procedura di iscrizione, compare il messaggio di avvenuta trasmissione della domanda e vengono presentati i dati riassuntivi, con possibilità di scaricare/stampare la domanda stessa, e il sistema provvede ad inviare al richiedente una e-mail di conferma di avvenuta trasmissione.

Questa procedura non si riferisce all'iscrizione ai percorsi educativi sperimentali di scuola dell'infanzia secondo la metodologia pedagogica "Montessori" che è invece disciplinata al punto 5.

- con altre forme: la modalità residuale. Qualora non sia possibile la presentazione della domanda di iscrizione on line, si può ricorrere alla presentazione in forma cartacea su apposito modulo. Il modulo può essere scaricato dai siti della Provincia autonoma di Trento: www.vivoscuola.it e www.modulistica.provincia.tn.it, per le scuole dell'infanzia provinciali, o dai siti delle singole scuole dell'infanzia equiparate o da quelli delle relative associazioni: Federazione provinciale scuole materne all'indirizzo www.fpsm.tn.it, e Associazione Co.E.S.I. all'indirizzo www.associazionecoesi.com.

La domanda cartacea compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta, va inviata con le seguenti modalità:

- per via telematica: per le scuole provinciali al seguente indirizzo: servizio.infanzia@pec.provincia.tn.it ; per le scuole dell'infanzia equiparate alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della singola scuola;
- spedizione a mezzo raccomandata, trasmessa ai Circoli di coordinamento per le scuole dell'infanzia provinciali e all'Ente gestore per le scuole dell'infanzia equiparate, con avviso di ricevimento con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore richiedente. Fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale

- accettante;
- a mezzo fax, trasmesso ai Circoli di coordinamento per le scuole dell'infanzia provinciali e all'Ente gestore per le scuole dell'infanzia equiparate, con allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore richiedente.

La compilazione della domanda d'iscrizione sia on line che cartacea avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*). I dati riportati nella domanda assumono quindi il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del citato decreto.

4.5 Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci" ha previsto specifici adempimenti vaccinali nella fascia di età fra i 0 e i 16 anni, stabilendo in particolare che la presentazione della documentazione attestante la regolarità della posizione vaccinale è requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.

La verifica della regolarità vaccinale dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate è effettuata tramite la comunicazione degli elenchi dei bambini iscritti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (articolo 3 bis del decreto legge n. 73 - Misure di semplificazione).

Lo stato di conformità vaccinale è condizione per l'ammissione alla frequenza del servizio di scuola dell'infanzia. Per le iscrizioni ordinarie le famiglie dei minori risultanti non in regola con gli adempimenti vaccinali saranno invitate a depositare, entro il 10 luglio 2021, la documentazione comprovante lo stato di conformità vaccinale, pena la decadenza dall'iscrizione. Nel merito verranno fornite ai responsabili dei servizi educativi e scolastici le indicazioni operative per i successivi adempimenti.

4.6 Impossibilità di accettare iscrizioni contemporanee dello stesso bambino in più di una scuola dell'infanzia e/o anche in una scuola primaria

Anche nel caso in cui la scuola dell'infanzia scelta non raggiunga le 15 iscrizioni, o le 10 iscrizioni per scuole aventi sede in comuni dichiarati zona svantaggiata ai sensi della legge provinciale n. 17/1998, se un bambino risulti contemporaneamente iscritto:

- in più scuole dell'infanzia, la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia provvede d'ufficio all'assegnazione a una sola scuola, dandone notizia ai genitori e ai comitati di gestione delle scuole interessate;
- in una scuola dell'infanzia e in una scuola primaria, la struttura provinciale richiede alla famiglia di indicare la scuola prescelta improrogabilmente entro 10 giorni. In assenza d'indicazioni, la medesima struttura provvede d'ufficio alla cancellazione del bambino dall'elenco degli iscritti alla scuola dell'infanzia. Le relative informazioni (conferma e/o cancellazione iscrizione alla scuola dell'infanzia) sono date ai genitori, al comitato di gestione della scuola dell'infanzia e all'Istituzione scolastica interessata.

4.7 Accoglimento con riserva di nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza.

Le nuove iscrizioni di bambini provenienti da fuori area di utenza sono accolte con riserva dai comitati di gestione e le famiglie ne sono debitamente informate.

Nei casi in cui la domanda d'iscrizione venga presentata presso una scuola diversa da quella dell'area di utenza per documentati motivi legati alla sede di lavoro o di organizzazione familiare, come specificato al punto 6.2, la struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia verifica l'effettiva necessità di poter far frequentare quella determinata scuola e, in un'ottica di facilitazione delle dinamiche organizzative familiari, ne tiene conto ai fini della pianificazione del servizio solo subordinatamente alla possibilità di assorbimento

della richiesta presentata nell'ambito del territorio afferente. Della verifica viene informato il comitato di gestione della scuola, il coordinatore pedagogico, per le scuole provinciali e, l'ente gestore, per le scuole equiparate. Le decisioni in merito al mantenimento o istituzione di nuove sezioni in base al numero di domande pervenute sono assunte dalla Giunta provinciale con l'approvazione del programma annuale delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2021/22.

I comitati di gestione per eventuali necessità di informazione e/o chiarimento relative all'area di utenza della scuola dell'infanzia si rivolgono all'ente gestore per le scuole dell'infanzia equiparate, al coordinatore pedagogico per le scuole dell'infanzia provinciali. Nel caso di compilazione di graduatoria per indisponibilità di posti, l'accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione è regolato secondo le modalità indicate punto 8.1.

4.8 Ritiri di iscrizioni.

In via generale, il ritiro di un bambino iscritto a una scuola dell'infanzia al fine di iscrizione ad altra scuola è consentito solo per gravi e documentati motivi. Il genitore che ha necessità di trasferire il proprio bambino in altra scuola deve chiedere l'autorizzazione al ritiro al comitato di gestione della scuola dove il bambino è stato inizialmente iscritto fornendo adeguata motivazione.

Dopo il 5 marzo 2021, qualora il comitato di gestione della scuola accolga la domanda di ritiro del bambino deve comunicarlo tempestivamente al coordinatore pedagogico, per le scuole provinciali e all'ente gestore per le scuole equiparate e, a loro volta, questi provvedono a segnalare l'avvenuto ritiro alla struttura provinciale competente.

La struttura provinciale è comunque autorizzata a effettuare verifiche presso le famiglie interessate sull'effettiva necessità del trasferimento. Della verifica in atto, nonché del risultato della stessa, viene data comunicazione al comitato di gestione della scuola d'iniziale iscrizione nonché, per le scuole provinciali, al coordinatore pedagogico e, per le scuole equiparate, all'ente gestore.

Per i bambini di prima iscrizione provenienti da altra area d'utenza che hanno determinato il mantenimento o l'istituzione di una nuova sezione non può essere concesso il trasferimento ad altra scuola per l'intero anno scolastico 2021/22, salva autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia nel caso in cui la famiglia interessata rappresenti e documenti sopraggiunte circostanze che rendono inevitabile il trasferimento.

Per la determinazione delle sezioni e degli organici nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia 2021/22 sono considerati i ritiri dalla scuola o dal servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

4.9 Controlli a campione.

L'Amministrazione provinciale e gli enti gestori, rispettivamente per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sono tenuti a effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni contenute nelle domande d'iscrizione e di reiscrizione relative all'anno scolastico 2021/22.

Prima dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, ogni Gestore di scuola dell'infanzia equiparata segnala alla struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia le domande d'iscrizione che intende sottoporre al controllo; lo stesso ente gestore, entro la fine dell'anno scolastico di riferimento, deve confermare alla medesima struttura l'avvenuta effettuazione delle verifiche nonché l'esito delle stesse. Il controllo è comunque obbligatorio per le domande contenenti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio finalizzate all'ottenimento dell'esenzione della tariffa del servizio di prolungamento d'orario.

In caso di accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, l'utente dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445 del 2000.

4.10 Accoglimento con riserva delle domande d'iscrizione in scuole sottodimensionate.

Le scuole che nel Programma annuale riferito all'anno scolastico 2020/2021 hanno un numero di iscritti inferiore a 15 unità, o a 10 unità se ubicate nell'ambito territoriale dei Comuni dichiarati zona svantaggiata ai sensi della legge provinciale n. 17/1998, devono informare l'utenza che le iscrizioni all'anno scolastico 2021/22 vengono accolte con riserva. Spetta alla Giunta provinciale pronunciarsi nel Programma annuale 2021/2022 sul mantenimento o sulla soppressione di queste scuole sottodimensionate.

Nel caso di soppressione di una scuola dell'infanzia sottodimensionata, le iscrizioni dei bambini sono trasferiti in altra scuola dell'infanzia provinciale o equiparata individuata dalla struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia, sentiti i genitori, i comuni interessati nonché, per le scuole dell'infanzia equiparate, anche i relativi enti gestori e, per le scuole dell'infanzia associate ai sensi del comma 8 dell'art. 48 della legge provinciale n. 13/1977, le associazioni di riferimento.

Le scuole dell'infanzia sottodimensionate, che il Programma annuale mantiene, possono accogliere nuove iscrizioni di bambini anche dopo il termine dell'8 febbraio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, fino a integrazione di una sezione completa in relazione alle valutazioni, collegate con i criteri per la programmazione del servizio, effettuate dalla struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia.

5. PERCORSI EDUCATIVI DI SCUOLA DELL'INFANZIA SECONDO LA METODOLOGIA PEDAGOGICA "MONTESSORI".

L'accesso ai percorsi di scuola dell'infanzia, anche per l'anno scolastico 2021/22, è garantito ai bambini nel rispetto degli ordinari criteri e procedure di iscrizione e in particolare entro le scadenze temporali previste in via ordinaria. La procedura di iscrizione avviene esclusivamente in forma cartacea su apposito modello (secondo le modalità indicate al punto 4.4) per i percorsi educativi di scuola dell'infanzia secondo la metodologia montessoriana sono stati attivati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2445 del 30 dicembre 2015, successivamente modificata e integrata con deliberazioni n. 2466 del 29 dicembre 2016, n. 1 del 13 gennaio 2017 e n. 14 del 18 gennaio 2018 e da ultimo con deliberazione n. 2130 di data 20 dicembre 2019.

Per l'accesso ai percorsi si tiene conto dei criteri individuati con la deliberazione n. 14 del 18 gennaio 2018 che di seguito di riportano:

“Accesso ai percorsi “Montessori” di scuola dell'infanzia:

- è garantito l'accesso anche ai bambini esterni al bacino di utenza della scuola;
- deve essere garantita priorità nell'ammissione ai percorsi, secondo il seguente ordine:
 - 1) ai bambini che abbiano già maturato una pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana di scuola dell'infanzia sul territorio provinciale (reiscrizioni);
 - 2) per il principio della continuità familiare, ai bambini fratelli o sorelle dei bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola l'anno precedente con diritto alla reiscrizione e reinscritti per l'anno scolastico entrante;
 - 3) ai bambini che abbiano già maturato una pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana e della quale possa essere fornita dimostrazione;
 - 4) ai bambini fratelli/sorelle di bambini con pregressa esperienza educativa di impostazione montessoriana della quale possa essere fornita dimostrazione. Tali esperienze educative devono essere comprovate attraverso l'attestazione dello specifico percorso da parte della struttura educativa e il possesso da parte dell'educatore del diploma di differenziazione didattica Montessori;
 - 5) l'ammissione dei bambini provenienti da fuori bacino di utenza è valutata anche per la prossimità alla scuola. In tali casi si procederà per fasce chilometriche (5 km, 10 km, 15 km, ...);
 - 6) in via residuale vale il criterio della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino, all'obbligo scolastico (secondo la data di nascita del bambino).”

Per la compilazione della graduatoria, posto il rispetto dei criteri nell'ordine sopra indicato, da 1) a 6), si forniscono alcuni chiarimenti ai comitati di gestione alla luce dell'esperienza maturata in questi anni ai fini dell'accoglimento dei bambini ai percorsi sperimentali. Quanto indicato al punto 2), considerata la scelta educativa familiare e la garanzia assicurata a coloro

che hanno già maturato esperienza educativa montessoriana, va così inteso: bambini fratelli o sorelle dei bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola in sezione montessoriana l'anno precedente con diritto alla reiscrizione e reiscritti per l'anno entrante.

Per i punti 3) e 4) si precisa che l'attestazione fornita deve indicare chiaramente:

- il percorso educativo seguito in maniera costante dal bambino/a per un periodo di almeno 6 mesi, in servizio strutturato e organizzato stabilmente secondo tale metodologia;
- il possesso da parte dell'educatore del diploma di differenziazione didattica Montessori per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria e/o specializzazione Montessori per educatori 0/3 anni.

6. GRADUATORIE DEI BAMBINI RICHIEDENTI L'ISCRIZIONE

6.1 Ricettività scuole dell'infanzia e informazione all'utenza.

La ricettività della scuola (numero massimo bambini/sezioni) va resa nota alle famiglie prima dell'apertura delle iscrizioni. Il comitato di gestione vi provvede sulla base delle indicazioni fornite dal coordinatore pedagogico e dall'ente gestore rispettivamente per le scuole provinciali e equiparate.

Terminata la raccolta iscrizioni, il comitato di gestione è tenuto a:

- a) nel caso di scuole con numero sufficiente di posti per accogliere tutte le iscrizioni pervenute compilare l'elenco in ordine alfabetico dei bambini iscritti;
- b) nel caso di scuole con un numero di posti disponibili inferiore al numero delle domande d'iscrizione pervenute compilare l'elenco graduato dei bambini iscritti e la graduatoria degli iscritti in lista di attesa.

Le scuole dell'infanzia con ricettività inferiore alle domande presentate che, tramite i Comuni o gli enti gestori, intendano richiedere all'Amministrazione provinciale l'aumento di capienza dell'edificio scolastico al fine di soddisfare tutte le domande pervenute, devono comunque provvedere a compilare la graduatoria in attesa che la Giunta provinciale si pronuncerà in merito all'istituzione di nuove sezioni nell'ambito del Programma annuale.

6.2 Compilazione e gestione graduatorie iscrizioni.

La graduatoria (punto 6.1.b) comprende i nominativi dei bambini ammessi alla frequenza e dei bambini in lista di attesa.

La compilazione della graduatoria tiene conto, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, della residenza e/o del domicilio del bambino nell'area d'utenza individuata e resa nota. L'articolo 43 del Codice civile stabilisce che il domicilio di una persona è da intendersi "*nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*" e la residenza "*è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale*". L'articolo 45 del Codice civile, precisa che il minore "*ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive*".

Nella compilazione della graduatoria va data la seguente precedenza:

- bambini residenti e domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- bambini domiciliati e non residenti nell'area di utenza della scuola;
- bambini residenti e non domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola, per i quali la scelta della scuola è legata alla sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, o in caso di genitori entrambi lavoratori da fattori di organizzazione familiare legati all'accudimento dei bambini da parte del/i nonno/i residente/i – domiciliato/i nell'area di utenza della scuola individuata;
- bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola per i quali la scelta della scuola non è diversamente motivata.

Il comitato di gestione deve successivamente tenere conto, secondo l'ordine indicato:

1. dell'attività lavorativa o dell'impedimento di entrambi i genitori e di specifici motivi socio-educativi. Eventuali impedimenti diversi da quelli lavorativi devono essere idoneamente documentati in modo da consentire al comitato di gestione l'acquisizione di elementi circostanziati e fondati;
2. della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino, all'obbligo scolastico (articolo 9, comma 2, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13).

Ai bambini già iscritti nella stessa scuola l'anno precedente (come specificato al punto 4.1) deve essere garantita la frequenza per ragioni di continuità. Analogamente, al fine dell'unità familiare, va garantita la frequenza ai bambini fratelli o sorelle di bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola l'anno precedente con diritto alla reiscrizione e reinscritti per l'anno scolastico entrante. Per i bambini nati nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2018 frequentanti da gennaio 2021 la frequenza è garantita alle condizioni di cui al punto 4.1. I bambini dell'area di utenza della scuola inseriti nella "lista di attesa" possono acquisire il diritto al trasporto verso altra scuola dell'infanzia più vicina che abbia disponibilità di posti.

6.3 Publicazione elenchi/graduatorie e eventuali reclami.

Gli elenchi e le graduatorie predisposte dai comitati di gestione sono pubblicati all'albo della scuola entro giovedì 18 febbraio 2021. In caso di esclusione il comitato provvede ad informare la famiglia tramite mail (all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione) anche ai fini della possibile presentazione di eventuali reclami. Il reclamo avverso la graduatoria, scritto e motivato, va presentato al comitato di gestione comunque entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione della stessa all'albo della scuola.

Il Comitato decide nel merito del reclamo entro 5 giorni e pubblica all'albo della scuola le eventuali variazioni apportate alla graduatoria dopo aver sentito i genitori coinvolti se è cambiato l'ordine della graduatoria.

7. TRASMISSIONE ALLA STRUTTURA PROVINCIALE COMPETENTE IN MATERIA DI SCUOLA DELL'INFANZIA DEI DATI DEI BAMBINI ISCRITTI E AMMESSI ALLA FREQUENZA DELLA SCUOLA E DEGLI ISCRITTI AL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO

Entro martedì 23 febbraio 2021, il coordinatore pedagogico, per le scuole dell'infanzia provinciali, e il presidente dell'ente gestore, per le scuole dell'infanzia equiparate, anche tramite la loro associazione di riferimento, devono comunicare alla struttura provinciale competente in materia di scuola dell'infanzia il numero complessivo delle domande d'iscrizione pervenute nei termini ai fini di consentire il tempestivo avvio della fase programmatica in capo alla struttura medesima. Decorso il termine ultimo delle decisioni sugli eventuali reclami, i comitati di gestione devono consegnare ai Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e, rispettivamente, agli enti gestori, per le scuole equiparate la seguente documentazione:

- a) domande d'iscrizione e di reiscrizione con eventuale documentazione allegata;
- b) domande di pre-iscrizione di bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2019;
- c) copia della deliberazione relativa all'orario di apertura normale della scuola e dell'eventuale prolungamento dell'orario giornaliero per l'anno scolastico 2021/22.

I Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e gli enti gestori, per le scuole equiparate, sono tenuti a confermare/inserire nell'apposito programma informatico SMA i seguenti dati:
- iscrizioni e pre-iscrizioni entro il termine di venerdì 5 marzo 2021 ;
- iscrizioni al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero perfezionate con il pagamento, entro il termine del 16 aprile 2021.

8. BAMBINI AMMESSI ALLA FREQUENZA - LISTE DI ATTESA - ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL TERMINE ORDINARIO DI CHIUSURA

8.1 Liste di attesa.

I bambini iscritti che, per mancanza di posti, non possono essere ammessi alla frequenza della scuola vanno a costituire la “lista di attesa”, graduata sulla base dei requisiti dichiarati nella domanda di iscrizione presentata entro il termine dell’8 febbraio 2021. La lista di attesa viene predisposta a cura dei comitati di gestione e affissa all’albo della scuola secondo le prescrizioni del punto 6.3.

Ai bambini inseriti nella lista d’attesa, è consentita, su richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, l’iscrizione ad altra scuola, mediante modulo cartaceo in considerazione della chiusura dei termini ordinari di iscrizione, nella quale risultino ancora posti disponibili dopo la data di chiusura delle iscrizioni.

Nelle scuole con “lista di attesa”, qualora si rendano disponibili dei posti dopo il termine dell’8 febbraio 2021, il comitato di gestione, prima di accogliere nuove iscrizioni è tenuto a scorrere la lista d’attesa secondo l’ordine individuato, anche se nel frattempo i bambini sono iscritti in altra scuola.

8.2 Iscrizioni tardive (oltre il termine dell’8 febbraio 2021).

I bambini aventi diritto alla frequenza ai sensi del punto 2, per i quali i genitori fanno richiesta di iscrizione oltre il termine dell’8 febbraio 2021 sono inseriti in coda alla lista d’attesa costituita secondo i criteri individuati al punto 8.1, in ordine di data di presentazione della domanda d’iscrizione.

Ai fini dell’ammissione alla frequenza della scuola dell’infanzia, in corso d’anno, dopo lo scorrimento della eventuale lista d’attesa di cui al punto 8.1, ai fini dell’accoglimento delle iscrizioni tardive (presentate dopo l’8 febbraio 2021), le domande di bambini dell’area di utenza vengono accolte con precedenza rispetto alle iscrizioni tardive di bambini provenienti da fuori dell’area di utenza. Fanno testo i dati dichiarati all’atto di presentazione della domanda opportunamente integrati, nel caso di variazioni intervenute, da ulteriori dichiarazioni prodotte dagli interessati.

Le domande prodotte oltre il termine dell’8 febbraio 2021 non vengono considerate al fine della determinazione del numero di sezioni da attivare con il Programma annuale di cui all’art. 54 della legge provinciale n. 13/1977.

8.3 Iscrizioni tardive (presentate oltre il termine dell’8 ottobre 2021).

Le domande dei bambini in età “di diritto” (nuove domande d’iscrizione e/o domande d’iscrizione per trasferimento) non frequentanti alla data del 1 ottobre 2021 devono essere presentate nel periodo dal 1 all’8 ottobre 2021. Le domande che pervengono alla scuola successivamente vengono accolte in subordine alla graduatoria costituita secondo i criteri di cui al punto 10.4.

8.4 Indicazioni sulle modalità per effettuare le iscrizioni tardive

La struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia dà specifiche indicazioni sulle modalità per effettuare le iscrizioni tardive in particolare per quanto riguarda il possibile utilizzo del sistema on line, le tempistiche per iniziare a utilizzare il servizio di prolungamento dell’orario giornaliero, il pagamento della tariffa tramite pagoPA e altri aspetti procedurali.

9. DISCIPLINA DEL PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO GIORNALIERO E DELLA RELATIVA TARIFFA

9.1 Attivazione del servizio.

La durata massima giornaliera del prolungamento dell’orario è di tre ore oltre alle sette di ordinaria apertura e l’iscrizione è ammessa solo per esigenze annuali ossia riferite ai 10 mesi di apertura della scuola. Il comitato di gestione delibera e rende noto alle famiglie entro il 27 gennaio 2021 (data di apertura delle iscrizioni):

- a) l’orario di articolazione delle sette ore di ordinaria apertura della scuola;
- b) la collocazione oraria delle tre ore di prolungamento individuando puntualmente inizio e fine di ciascuna ora.

9.2 Numero minimo di bambini per attivare il servizio

Per attivare ciascuna ora di prolungamento dell'orario giornaliero devono essere accolte almeno 7 domande per la stessa ora. Per avviare il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero in più di una scuola dello stesso Comune (si fa riferimento per l'attivazione del servizio al territorio dei Comuni esistenti precedentemente al processo di fusione territoriale intervenuto dal 1 gennaio 2016, in considerazione della vicinanza territoriale fra le sedi scolastiche afferenti l'area originaria di appartenenza) devono essere accolte minimo 10 domande per scuola in almeno una delle ore individuate. Il servizio di prolungamento può essere attivato anche con solo 7 domande nelle scuole di uno stesso Comune (si conferma il riferimento ai Comuni esistenti precedentemente al processo di fusione territoriale intervenuto dal 1 gennaio 2016) site sopra gli 800 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 2,5 km oppure

site sopra i 700 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 5 km oppure site sopra i 600 metri e con una distanza dalla scuola più vicina superiore a 10 km. I numeri minimi delle richieste previste per l'attivazione del servizio in relazione ai criteri sopra individuati saranno comunicati alle scuole dalla Struttura competente in materia di scuola dell'infanzia prima dell'avvio delle procedure d'iscrizione.

9.3 Presentazione della domanda.

I genitori che intendono fruire del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero ne fanno richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione/reiscrizione alla scuola dell'infanzia compilando la seconda parte della domanda d'iscrizione/reiscrizione e indicando in modo preciso quante e quali ore, tra quelle individuate dal comitato di gestione, intendono utilizzare (la prima, la seconda e la terza ora).

La richiesta di ammissione al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero o di aumento delle ore già richieste può essere presentata anche successivamente al termine ordinario di chiusura delle iscrizioni. In tal caso le richieste sono proporzionate ai mesi di attività didattica secondo il calendario di apertura della scuola; questo anche ai fini della compartecipazione al costo del servizio. In particolare in corso d'anno la richiesta di prolungamento è rapportata all'annualità, per i mesi di apertura della scuola (in base al calendario scolastico) a partire dalla data di presentazione della domanda. Tali domande possono essere accolte solo nelle scuole in cui si effettua il servizio e unicamente per le ore già attivate fino alla concorrenza dei posti disponibili nei limiti della dotazione organica già assegnata alla scuola dell'infanzia.

In riferimento alle richieste di ammissione al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero presentate in corso d'anno, in caso d'indisponibilità di posti il comitato di gestione è comunque tenuto a predisporre la lista d'attesa costituita secondo gli ordinari criteri.

La necessità di utilizzo di un'ora diversa da quella richiesta dalla famiglia nella domanda di prolungamento già presentata alla scuola comporta la presentazione di una nuova richiesta con il pagamento della relativa quota.

Per le richieste d'integrazione dell'orario di prolungamento effettuate dopo l'8 febbraio 2021, la famiglia deve versare l'importo corrispondente alla differenza tra la tariffa inizialmente pagata e la tariffa dovuta in relazione al maggior numero di ore richieste, fermo restando che le richieste possono essere accolte unicamente in presenza di disponibilità di posti. La tariffa annuale cui fare riferimento è quella determinata all'atto d'iscrizione del bambino al servizio di orario prolungato. La struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia dà specifiche indicazioni sulle modalità per iniziare a utilizzare il servizio anche in collegamento con il pagamento della tariffa tramite pagoPA e altri aspetti procedurali.

9.4 Decadenza e revoca.

Nel caso di assenza non comunicata del bambino dal servizio di prolungamento dell'orario giornaliero - per l'intero servizio o per la parte del servizio non utilizzata - valgono le disposizioni e le procedure indicate al punto 13.

La decadenza dal servizio non utilizzato dalla famiglia non dà titolo alla restituzione della quota tariffaria versata dalla stessa. In tale caso, è fatta salva la possibilità da parte della struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia di richiedere il versamento di una quota integrativa, fino a concorrenza della tariffa piena.

L'utilizzo del prolungamento dell'orario giornaliero in misura superiore a quello richiesto e pagato comporta la revoca del servizio previa contestazione del comportamento difforme alla famiglia interessata. La revoca del servizio non determina la restituzione della somma versata.

9.5 Concorso finanziario delle famiglie per l'utilizzo del servizio di orario prolungato.

Ai sensi della deliberazione di Giunta provinciale n. 2256 del 22.12.2020, la tariffa annuale intera d'iscrizione al prolungamento è fissata per ogni bambino in:

Euro 200,00 = per 1 ora giornaliera

Euro 400,00 = per 2 ore giornaliere

Euro 660,00 = per 3 ore giornaliere

L'utilizzo parziale dell'ora richiesta comporta comunque il pagamento per l'intera ora così come l'utilizzo parziale del mese richiesto comporta comunque il pagamento dell'intero mese. Qualora non sia presentata domanda di agevolazione tariffaria per il servizio di orario prolungato, la famiglia sarà tenuta al pagamento della tariffa intera proporzionatamente alle ore richieste.

La tariffa annuale minima d'iscrizione al prolungamento in base alle condizioni economiche dei nuclei familiari richiedenti il servizio di orario prolungato è fissata in:

Euro 75,00 = per 1 ora giornaliera

Euro 150,00 = per 2 ore giornaliere

Euro 250,00 = per 3 ore giornaliere

La tariffa così determinata può essere ulteriormente ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare frequentanti il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero. A tal fine sono previste le seguenti percentuali di abbattimento della tariffa:

- per il primo figlio: nessun abbattimento;
- per il secondo figlio: 50%;
- a partire dal terzo figlio: 100% (gratuità del servizio).

Il regime di abbattimento tariffario si applica solo nel caso di nuclei familiari con reddito ICEF inferiore al valore di una volta e mezza quello corrispondente alla soglia ICEF superiore definita nel modello esperto applicato.

- a) La tariffa annuale minima per l'ammissione al servizio di prolungamento orario è prevista nei seguenti casi:
- bambini che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali,
 - bambini che sono richiedenti/titolari di protezione internazionale, ivi compresi quelli nelle more della presentazione della domanda di protezione presso le autorità statali.
- b) Il servizio di prolungamento è gratuito unicamente per i bambini ospitati presso il Centro Servizi per l'Infanzia della Provincia autonoma di Trento.

Nei casi a) e b), per il pagamento del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per i quali è prevista tariffa agevolata fissa minima o gratuita (bambini c/o il Centro servizi per l'infanzia della Pat, o titolari/richiedenti di protezione internazionale, o in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza) si invita a rivolgersi entro il 26 marzo 2021, prima dell'effettuazione del pagamento, alla scuola dell'infanzia/circolo di coordinamento individuato per definire la tariffa in dettaglio.

Qualora la fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero dipenda dall'organizzazione del servizio di trasporto, la frequenza di un'ora di prolungamento dell'orario giornaliero è gratuita. L'attivazione di un'ora di prolungamento per esigenze di trasporto è possibile solo per un tempo di permanenza nella scuola non inferiore a mezz'ora.

Se ricorrono le predette condizioni non va inoltrata alcuna domanda da parte della famiglia. In considerazione, peraltro, del fatto che i tempi legati al trasporto dei bambini possono variare da un anno all'altro, i genitori che necessitano del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per motivi di organizzazione familiare sono tenuti a inoltrare la normale domanda, anche in presenza di prolungamento dell'orario giornaliero connesso ai trasporti. Infatti, in presenza di variazione dei tempi del servizio di trasporto rispetto all'anno precedente che riducano il tempo di attesa sotto la mezz'ora, il servizio di prolungamento non sarà attivato in mancanza di richieste per l'utilizzo del prolungamento dell'orario giornaliero;

9.6 Agevolazioni tariffarie.

I nuclei familiari che ritengono di avere i requisiti economici per ottenere un'agevolazione sulla tariffa annuale intera, possono presentare domanda di determinazione della tariffa agevolata ai Soggetti accreditati (CAF e uffici periferici provinciali per l'informazione). L'indicatore utilizzato per la determinazione della tariffa agevolata è l'Indicatore delle Condizioni Economiche delle Famiglie - ICEF determinato secondo la disciplina per l'applicazione del modello di dichiarazione ICEF alla tariffa per il servizio di orario prolungato nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2021/22.

Per le domande di agevolazione tariffaria per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per l'anno scolastico 2021/22, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda, ai fini della valutazione della condizione economica familiare ICEF vanno indicati i valori di reddito e patrimonio relativi all'anno 2019.

Per le domande di iscrizioni presentate negli ordinari termini di iscrizione (dal 27 gennaio all'8 febbraio 2021) la famiglia è tenuta a verificare eventuali benefici tariffari nel periodo compreso tra il 9 febbraio e il 26 marzo presso i centri di assistenza fiscale (CAF) o agli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento distribuiti su tutto il territorio provinciale: <https://comefareper.provincia.tn.it/Sportelli-per-il-pubblico/Dove-siamo-orari-e-contatti> (due sono ospitati presso la sede delle comunità Malé e Pozza di Fassa, mentre gli altri otto hanno una sede autonoma: Cles, Borgo, Fiera di Primiero, Cavalese, Tione, Riva del Garda, Rovereto e Pergine).

Per le domande presentate in corso d'anno invece la verifica sarà da effettuare in tempo utile ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al servizio e **contestuale** perfezionamento del pagamento secondo la tipologia tariffaria annuale individuata all'atto di iscrizione (intera o agevolata).

Fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, non saranno operate rideterminazioni delle tariffe del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per eventuali variazioni del nucleo familiare dichiarato alla data di presentazioni della domanda di agevolazione, intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento.

In caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata. E' richiesto invece il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di approvazione della disciplina relativa al regime tariffario per il prolungamento dell'orario giornaliero per l'anno scolastico di riferimento.

9.7 Modalità di riscossione delle rette

Pena la non efficacia della domanda, il versamento dell'importo tariffario dovuto è effettuato in un'unica soluzione improrogabilmente:

- entro il termine di giovedì 15 aprile 2021, per le scuole dell'infanzia provinciali;
- entro il termine di martedì 6 aprile 2021, per le scuole dell'infanzia equiparate.

Si considerano utili ai fini dell'attivazione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero esclusivamente le domande perfezionate con il pagamento secondo le seguenti modalità:

- a) **nel caso di iscrizione presso scuola dell'infanzia provinciale**, per il versamento della

tariffa si provvede secondo le indicazioni di cui all'avviso di pagamento "pagoPA". Il versamento della tariffa dovuta a favore della Provincia Autonoma di Trento avviene esclusivamente attraverso il metodo PagoPA. Nei giorni tra il 27 e il 29 marzo 2021 il genitore responsabile del pagamento (il sottoscrittore della domanda) riceverà sulla casella di posta elettronica indicata nella domanda di iscrizione, un avviso che contiene tutti gli elementi per effettuare il pagamento (importo, debitore, codice IUV). Il sottoscrittore della domanda:

- deve pagare l'avviso **entro e non oltre il 15 aprile** recandosi ad uno sportello fisico (ricevitorie), accedendo a PagoPA tramite mypay (<https://mypay.provincia.tn.it/pa/home.html>), utilizzando le App dedicate (IO, Sislpay, Satispay, Bancomatpay) oppure utilizzando un conto corrente on line;
- non deve inviare alla scuola/circolo l'attestazione dell'avvenuto pagamento poiché vi è un riscontro automatico tramite PagoPA.

Maggiori informazioni sul metodo di pagamento sono reperibili sul sito PagoPA in Trentino (<https://pagopa.provincia.tn.it/>) e su Vivoscuola (<https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/PagoPA>).

b) **nel caso di iscrizione presso scuola dell'infanzia equiparata**, per il versamento della tariffa si provvede secondo le indicazioni fornite dall'ente gestore:

- versamento al Gestore della scuola mediante bonifico bancario (indicando nella causale Orario prolungato , scuola di _____ , n. ore richieste ____, dati anagrafici del bambino) utilizzando gli estremi del conto corrente comunicate dalla scuola di riferimento;
- invio alla scuola della ricevuta attestante il pagamento **entro e non oltre il 6 aprile**.

9.8 Rimborso

Il prolungamento dell'orario giornaliero è un servizio a richiesta individuale che comporta l'assegnazione di risorse specifiche definite nel Programma annuale delle scuole dell'infanzia con il quale è fissata definitivamente la dotazione organica di ciascuna scuola. Per tali ragioni l'esclusiva ipotesi di rimborso prevista riguarda la mancata attivazione del servizio di orario prolungato.

La Provincia o l'ente gestore provvedono solo in questa ipotesi alla restituzione alla/e famiglia/e interessata/e della quota versata, diversamente non saranno valutate le specifiche situazioni o le variabili organizzative individuali che intervengono in corso d'anno rispetto alla richiesta di frequenza al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero.

Non sono previsti rimborsi per utilizzi parziali del servizio richiesto.

Nel caso di decadenza dall'iscrizione connessa agli inadempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 successivamente convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci"(punto 4.5) non è previsto il rimborso della quota versata a titolo di prolungamento richiesto con la domanda di iscrizione. Nei casi di successiva nuova richiesta di iscrizione (alla stessa scuola o altra scuola dell'infanzia con disponibilità di posto), a seguito di regolarizzazione della posizione vaccinale, per l'eventuale iscrizione al prolungamento dell'orario giornaliero si terrà conto del versamento già effettuato. Diversamente nel caso di non accoglimento per indisponibilità di posti non è previsto alcun rimborso della quota già versata a titolo di prolungamento dell'orario giornaliero.

L'eventuale trasferimento del bambino in una nuova scuola non comporta il rinnovo del pagamento per usufruire del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nella misura già concessa. Peraltro, se nella nuova scuola non c'è disponibilità di posti o non è stato attivato il prolungamento dell'orario giornaliero, la quota già versata non potrà essere restituita.

9.9 Assegnazione del personale insegnante addetto al prolungamento dell'orario giornaliero:

a) in presenza delle condizioni di cui ai punti da 9.1 a 9.8, è prevista l'integrazione del

personale insegnante con altro personale anche a orario ridotto per la copertura del numero di ore giornaliere necessarie e per il periodo di attivazione del prolungamento dell'orario giornaliero;

- b) l'assegnazione del personale insegnante a orario ridotto è definita secondo i criteri indicati nel Programma annuale, tenendo conto del numero di bambini iscritti;
- c) l'assegnazione di personale insegnante per garantire il servizio di orario prolungato viene effettuata tenendo conto delle ore individuate in base a tutte le domande pervenute entro il termine di chiusura delle iscrizioni, perfezionate entro il 15 aprile 2021.

10. INGRESSO A GENNAIO 2022 DEI BAMBINI CHE COMPIONO I TRE ANNI DI ETÀ FRA IL 1° FEBBRAIO E IL 31 MARZO 2022: BAMBINI ANTICIPATARI

10.1 Pre-iscrizioni.

Le domande di pre-iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2022 (bambini anticipatari) residenti o domiciliati in provincia di Trento sono da presentare negli ordinari termini fissati dal 27 gennaio all'8 febbraio 2021 presso la scuola dell'infanzia dell'area d'utenza. In modo analogo a quanto previsto per le iscrizioni è consentita la domanda di pre-iscrizione di bambini provenienti da fuori area di utenza per i motivi legati alla sede di lavoro o di organizzazione familiare come indicato al punto 4.7. Al momento della successiva conferma d'iscrizione, a ottobre 2021, verranno considerati ai fini della compilazione dell'eventuale graduatoria i criteri indicati al punto 10.4.

La pre-iscrizione consente di acquisire la precedenza nell'assegnazione dei posti disponibili per gennaio 2022 e consente altresì alla struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia di conoscere il fabbisogno d'ingressi per il gennaio 2022 al fine dell'adozione del Programma annuale della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 54 della legge provinciale n. 13/1977. La precedenza assegnata alle pre-iscrizioni riguarda le domande prodotte presso qualsiasi scuola dell'infanzia provinciale o equiparata, indipendentemente dalla scuola di effettiva iscrizione.

Nella pianificazione del servizio scolastico provinciale e in una logica di continuità tra servizi educativi, tenuto conto delle esigenze manifestate dalle famiglie e dell'offerta sul territorio dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, si porrà particolare attenzione alle iscrizioni dei bambini nati nel periodo febbraio-marzo 2019 al fine di favorire l'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia dal mese di gennaio 2022.

10.2 Conferma pre-iscrizioni e presentazione nuove domande d'iscrizione.

Le domande di pre-iscrizione effettuate entro l'8 febbraio 2021 devono essere confermate con la presentazione di una domanda d'iscrizione nel periodo stabilito dal giorno 1° ottobre 2021 al giorno 8 ottobre 2021.

Nel medesimo periodo, dal 1° ottobre 2021 al giorno 8 ottobre 2021, possono essere presentate le nuove domande d'iscrizione anche da parte delle famiglie dei bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2019 e residenti o domiciliate in provincia di Trento per i quali non è stata effettuata domanda di pre-iscrizione.

Rispetto ai bambini nati nei mesi di febbraio e marzo 2019, hanno diritto di precedenza nell'ingresso a gennaio 2022 i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2022 e fino all'età d'inizio dell'obbligo scolastico (i nati dal 1/1/2016 al 31/1/2019) che non frequentino già presso altre scuole dell'infanzia.

Entro il termine dell'8 ottobre 2021 possono essere presentate anche domande d'iscrizione di bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° e il 30 aprile 2022.

Le iscrizioni pervenute dopo il termine dell'8 ottobre 2021 (dei bambini in età "di diritto", dei bambini nati da febbraio ad aprile 2019), sono accolte su posti ancora disponibili; in caso di indisponibilità di posti le domande sono collocate in lista di attesa in ordine di presentazione. Nell'accoglimento delle domande i bambini dell'area di utenza godono comunque di precedenza rispetto alle domande di bambini provenienti da fuori dell'area di utenza.

I termini e le modalità delle iscrizioni sono portati a conoscenza degli interessati secondo quanto previsto al punto 1.1. La procedura per l'iscrizione e le modalità di presentazione delle domande sono individuate al punto 4.4.

Permane l'impossibilità di presentare iscrizioni dello stesso bambino in più di una scuola

dell'infanzia.

10.3 Formazione della graduatoria

Entro l'8 ottobre 2021, gli enti gestori e i Circoli di coordinamento, rispettivamente per le scuole dell'infanzia equiparate e provinciali, provvedono a effettuare le verifiche nel sistema informatico SMA per fornire ai comitati di gestione l'elenco nominativo dei bambini pre-iscritti alla data dell'8 febbraio 2021 e relativa indicazione della scuola dell'infanzia.

I comitati di gestione predispongono successivamente la graduatoria delle domande di conferma di pre-iscrizione e nuove iscrizioni alla scuola pervenute nei termini fissati dal giorno 1°ottobre all'8 ottobre 2021 nei casi in cui le domande stesse siano in numero superiore ai posti di sezione ancora disponibili.

Le graduatorie delle domande devono essere predisposte entro mercoledì 13 ottobre 2021 e contestualmente pubblicate all'albo della scuola dell'infanzia.

In caso di esclusione il comitato provvede ad informare la famiglia tramite mail (all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione) anche ai fini della presentazione di eventuali reclami Il reclamo scritto e motivato va presentato al comitato di gestione avverso la graduatoria comunque entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione della stessa all'albo della scuola. Il Comitato decide nel merito entro 5 giorni e pubblica all'albo della scuola le eventuali variazioni apportate alla graduatoria.

Concluso l'iter di formazione delle graduatorie, i comitati di gestione consegnano ai Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e, rispettivamente, agli enti gestori, per le scuole equiparate le domande d'iscrizione e il verbale delle operazioni effettuate.

I Coordinatori pedagogici, per le scuole provinciali e gli enti gestori, per le scuole equiparate, sono tenuti a inserire i dati relativi alle iscrizioni entro e non oltre il 29 ottobre 2021 nell'apposito programma informatico SMA. Sui dati trasmessi sono attuate le opportune verifiche da parte della struttura provinciale competente in materia di scuole infanzia ai fini dell'istruttoria per il documento di programmazione.

10.4 Precedenze e priorità per la graduatoria

Per la predisposizione della graduatoria, il comitato di gestione procede secondo il seguente ordine di precedenza:

- a) bambini in età "di diritto" (nati dal 1/1/2016 al 31/1/2019) non frequentanti altra scuola dell'infanzia della provincia di Trento residenti o domiciliati nell'area di utenza della scuola;
- b) bambini in età "di diritto" (nati dal 1/1/2016 al 31/1/2019) non frequentanti altra scuola dell'infanzia della provincia di Trento residenti o domiciliati in aree di utenza di scuole diverse a capienza piena alla data di avvio della raccolta delle domande (1 ottobre 2021);
- c) bambini nati nel periodo 1 febbraio – 31 marzo 2019 per i quali sia stata effettuata domanda di pre-iscrizione entro l'8 febbraio 2021;
- d) bambini nati nel periodo 1 febbraio – 31 marzo 2019 per i quali non sia stata effettuata domanda di pre-iscrizione entro l'8 febbraio 2021.

All'interno di ciascuna delle fasce sopraindicate, nella collocazione in graduatoria è data priorità, in ordine, a:

1. bambini fratelli o sorelle di bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola nell'anno scolastico in corso;
2. bambini residenti e domiciliati nell'area di utenza della scuola;
3. bambini domiciliati e non residenti nell'area di utenza della scuola;
4. bambini residenti e non domiciliati nell'area di utenza della scuola;
5. bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola, per i quali la scelta della scuola è legata alla sede di lavoro di almeno uno dei due genitori, entrambi lavoratori, o in caso di genitori entrambi lavoratori da fattori di organizzazione familiare legati all'accudimento dei bambini da parte del/i nonno/i residente/i – domiciliato/i nell'area di utenza della scuola individuata;
6. bambini residenti e domiciliati fuori dell'area di utenza della scuola per i quali la scelta della scuola non è diversamente motivata.

A parità di condizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 6), il comitato di gestione deve tenere conto dell'attività lavorativa o dell'impedimento di entrambi i genitori e di specifici motivi socio-educativi e, a seguire, della maggior vicinanza, in relazione all'età del bambino, all'obbligo scolastico. Per quanto concerne eventuali impedimenti diversi da quelli lavorativi si ricorda che questi devono essere idoneamente documentati in modo da consentire al comitato di gestione l'acquisizione di elementi circostanziati e fondati.

Successivamente, sono collocati in graduatoria i bambini nati nel mese di aprile 2019.

10.5 Ammissione dei bambini alla frequenza

In base al numero di posti disponibili nella scuola, anche come ampliati dall'eventuale assegnazione di risorse aggiuntive di personale disposta dalla Giunta provinciale, i bambini utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a frequentare con il mese di gennaio 2022 alla data di ripresa delle attività didattiche definita dal calendario scolastico.

Il provvedimento della Giunta è assunto in tempo utile per consentire ai comitati di gestione di deliberare in merito al numero di bambini ammessi alla frequenza per gennaio 2022 e di darne comunicazione alle famiglie entro venerdì 10 dicembre 2021.

Per quanto riguarda l'ammissione in corso d'anno al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, anche riferita ai bambini anticipatori, le domande saranno accolte in presenza di posti eventualmente disponibili. In caso di indisponibilità nelle sezioni del servizio di prolungamento, attivato secondo i criteri definiti nel Programma annuale per l'anno scolastico 2021/22, il Comitato dovrà seguire l'ordine stabilito nella graduatoria di ammissione.

11. ISCRIZIONE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A CALENDARIO TURISTICO

Oltre agli ingressi regolati dai precedenti punti, nelle scuole a calendario turistico che svolgono attività didattica nei mesi estivi, i comitati di gestione, a partire dal primo giorno di scuola del mese di aprile 2021 e fino alla data dagli stessi stabilita e resa nota agli utenti, comunque comprensiva di un periodo non inferiore a due settimane, raccolgono in forma cartacea, presentate su apposito modulo, le iscrizioni dei bambini che compiono i tre anni di età nel periodo 1 maggio - 31 agosto 2022, secondo i criteri di priorità di cui al precedente punto 6. Al fine dell'unità familiare, va garantita la frequenza ai bambini fratelli o sorelle di bambini iscritti e frequentanti la stessa scuola nell'anno scolastico in corso.

In base alla disponibilità residua di posti, i bambini utilmente collocati in graduatoria sono ammessi a frequentare con il mese di luglio 2022.

Non possono essere accolti nei mesi di apertura estiva i bambini iscritti e frequentanti nello stesso anno scolastico scuole a calendario normale, salva la possibilità per coloro che in queste ultime scuole e nel medesimo anno scolastico abbiano frequentato non più di otto mesi.

12. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ASSENZA DAL SERVIZIO SCOLASTICO ORDINARIO E DEL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO GIORNALIERO - MANCATA FREQUENZA NON GIUSTIFICATA DI BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA

La famiglia è tenuta a segnalare alla scuola, in forma scritta o verbale, le eventuali assenze del bambino superiori a cinque giorni continuativi: tale segnalazione consente di considerare "giustificata" l'assenza.

La scuola raccoglie le segnalazioni presentate dalle famiglie, eventuali informazioni telefoniche o verbali e informa il comitato di gestione qualora riscontri un'assenza continuativa non giustificata dal servizio scolastico.

In caso di assenza non giustificata protratta per un periodo di trenta giorni consecutivi nelle scuole con lista di attesa o che hanno raggiunto il numero massimo di iscrizioni accoglibili, il comitato di gestione, al fine di consentire l'ammissione al servizio scolastico di nuovi bambini, deve deliberare la decadenza dall'iscrizione e frequenza al servizio del bambino, salvo motivate eccezioni, e ne dà comunicazione alla famiglia con raccomandata con avviso

di ricevimento.

A decorrere dalla data di ricevimento della cartolina di avvenuta consegna della raccomandata A/R o dalla restituzione della stessa da parte dell'ufficio postale per compiuta giacenza (30 giorni), il comitato di gestione prende atto della conseguente disponibilità del posto utile a una nuova ammissione al servizio.

13. SCHEMA DI SINTESI DELLA PROCEDURA E DEI TERMINI:

ISCRIZIONI SCUOLE INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2021/22 (Queste indicazioni si riferiscono sia alle scuole infanzia provinciali che a quelle equiparate salvo che non sia indicato diversamente nella scheda. Per le scuole dell'infanzia equiparate la procedura è sostanzialmente uguale a quella dell'anno scolastico 2020/2021)	TERMINI
<p>Periodo di inizio e fine iscrizioni anno scolastico 2021/22:</p> <ul style="list-style-type: none">● inoltro on line accedendo al portale provinciale dei servizi on line https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/infanzia%2C_scuola_e_formazione/988/infanzia%2C_scuola_e_formazione/250718 tramite SPID e in via residuale accedendo con tessera sanitaria/carta dei servizi abilitata.● in via eccezionale e residuale, invio tramite email, fax o raccomandata, ma non tramite consegna a mano. <p>Nella domanda il richiedente :</p> <ul style="list-style-type: none">● indica la scuola dove vuole iscrivere suo figlio;● individua quante ore di prolungamento orario vuole utilizzare (1, 2 o 3). Il servizio è richiesto per l'annualità (10 mesi), la tariffa approvata dalla G.P. con provvedimento n. 2256 dd. 22/12/2020 (cui si rinvia per generale visione) comporta, rispetto all'anno scolastico 2021/22, che il costo per l'iscrizione a n. 1 e 2 ore di prol. orario rimane invariato, mentre è previsto un minimo aumento del costo (da un minimo di 25€ a un massimo di 66€ per tutto l'anno) per l'iscrizione a n. 3 ore di servizio;● indica obbligatoriamente UN'EMAIL E UN NUMERO DI CELLULARE [non è accoglibile la domanda che non contiene questi dati].	da merc. 27 gennaio a lun. 8 febbraio
<p>Termine entro il quale tutti i richiedenti interessati a verificare la riduzione tariffaria su base Icef 2019, devono inoltrare domanda di agevolazione tramite Caf/Sportello per l'informazione della PAT: https://comefareper.provincia.tn.it/Sportelli-per-il-pubblico/Dove-siamo-orari-e-contatti.</p> <p>Nella modulistica di iscrizione (online e sul modulo predisposto) sarà dato avviso a tutti i richiedenti il servizio di prolungamento d'orario di recarsi al Caf/Sportello Pat per verificare la tariffa agevolata dell'orario prolungato entro il termine individuato (26 marzo 2021).</p> <p>Per le scuole infanzia provinciali da marzo 2021 qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma elettronica PagoPA. Per consentire agli utenti delle scuole dell'infanzia provinciali il pagamento tramite la nuova modalità PagoPA è necessario recepire in automatico la tipologia tariffaria individuata dalla famiglia (piena o agevolata su base icef) in tempo utile per generare l'avviso di pagamento. L'avviso di pagamento è generato dalla Pat solo nei confronti degli utenti delle scuole dell'infanzia provinciali che con i dati contenuti nell'avviso di pagamento provvederanno al versamento in modo elettronico (pago PA) del dovuto (entro la scadenza sotto prevista del 15/4/2021).</p> <p>Per le scuole infanzia equiparate il versamento dell'importo dovuto (pieno o agevolato su base icef) per i richiedenti il servizio di prolungamento orario avverrà come l'anno scolastico 2020/2021 ossia con le consuete modalità (bonifico bancario e consegna della ricevuta di pagamento)</p>	da mart 9 febbraio a ven. 26 marzo
I circoli di coordinamento/scuole dell'infanzia equiparate elaborano le domande pervenute per inviarle quindi all'esame di competenza dei comitati di gestione	da mart. 9 febbraio a merc. 10 (2 giorni)

Il comitato di gestione valuta le domande di iscrizione e delibera l'accoglimento e pubblica l'elenco degli iscritti all'albo della scuola.	da giov. 11 febbraio a giov. 18 febbraio
Presentazione eventuale del reclamo da parte degli esclusi (da presentare entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria)	Termine massimo 23 febbraio (nel caso di graduatoria pubblicata il 18/2/2021)
Il comitato decide in merito al reclamo e manda email di quanto stabilito all'utente	Termine massimo 1 marzo
Termine ultimo per trasmettere i dati delle iscrizioni tramite inserimento dati nell'applicazione "SMA Gestione dati alunni"	5 marzo
<p>Per le scuole dell'infanzia provinciali gli utenti sono tenuti a versare la quota per l'iscrizione al servizio di prolungamento d'orario alla Provincia nelle modalità PagoPA.</p> <p>A partire da questa data il Servizio attività educative per l'infanzia invia all'email del richiedente il servizio di prolungamento, un avviso di pagamento, indicando importo e modalità e scadenza e un codice identificativo unico. Per gli utenti che hanno presentato on line la domanda di iscrizione, l'avviso di pagamento è anche disponibile entrando nuovamente nella procedura di iscrizione online del portale dei servizi https://www.servizionline.provincia.tn.it/ alla funzione di consultazione delle domande trasmesse mediante pulsante adiacente a quello di visualizzazione della domanda stessa.</p>	30 marzo
Per le scuole infanzia equiparate questo è il termine per la consegna, da parte dell'utente, della ricevuta pagamento per iscrizione al prolungamento dell'orario	martedì 6 aprile
Per le scuole dell'infanzia provinciali questo è il termine per il pagamento tramite PagoPA (l'utente non deve inviare nessuna ricevuta di pagamento alla scuola);	giovedì 15 aprile
Termine per l'inserimento nell'applicazione "SMA Gestione dati alunni" di tutti i dati dei soggetti iscritti alla scuola compresi i dati riferiti al pagamento del prolungamento dell'orario giornaliero	venerdì 16 aprile